

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2746

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BATTAFARANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2004

—————

Proroga delle funzioni dei giudici di pace

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I giudici di pace oggi in servizio presso i diversi uffici d'Italia sono costituiti dal residuo nucleo originario composto da coloro che furono nominati in base alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e dai più giovani che hanno assunto le funzioni giurisdizionali sulla base delle modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468.

Le nuove disposizioni legislative hanno abbassato notevolmente, portandolo a trenta anni, il limite minimo per l'accesso alle funzioni di giudice di pace; mentre sulla base delle prime disposizioni normative di cui alla legge n. 374 del 1991, l'accesso era riservato a cittadini, in possesso di laurea in giurisprudenza, ma già in età avanzata e con esperienze lavorative in fase di conclusione.

Molti cittadini, quindi, lasciarono le amministrazioni di appartenenza, anche prima del tempo utile per maturare il trattamento di quiescenza nei valori massimi consentiti, per dedicarsi alla prestigiosa funzione giurisdizionale.

Oggi l'Italia può dirsi soddisfatta per i risultati che i giudici di pace hanno raggiunto con la loro capacità e la loro abnegazione: la mole di lavoro sottratta ai tribunali è enorme; i tempi delle decisioni delle controversie si sono dimezzati; la qualità dei provvedimenti emessi è ottima e va sempre più migliorando; da anni ormai i procuratori generali nel corso delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario evidenziano la positività dei traguardi raggiunti grazie all'abnegazione dei giudici di pace.

La legge introduttiva della figura del giudice di pace e le norme successive prevedono, per i giudici nominati, la permanenza in servizio per soli quattro anni, con la pos-

sibilità di una conferma per altri quattro anni.

Sta di fatto che i giudici di pace di prima nomina hanno già concluso il primo quadriennio, la cui scadenza era fissata al 30 aprile 1999, e stanno per completare il loro secondo quadriennio. L'Amministrazione della giustizia, però, per proprie esigenze, ha prorogato la prima scadenza del 30 aprile 1999, una volta fino al 31 dicembre 1999, ed una seconda volta fino al 30 marzo 2000, ed ha consentito una ulteriore proroga di altri due anni, oggi in corso; nel contempo è stata attribuita ai giudici di pace la competenza penale e tutti sono stati chiamati a seguire corsi di preparazione nel settore penale specifico, per molti versi differente rispetto al rito in uso nei tribunali, nonché tirocini pratici affiancati da giudici togati.

Per ovvi motivi dovuti all'età, alle condizioni di salute e ad altre necessità e scelte individuali, l'originario nucleo dei giudici nominati nel 1995 è andato sempre più riducendosi e soltanto da pochi mesi hanno assunto le loro funzioni giurisdizionali i giudici di nuova nomina.

È evidente che quel vecchio nucleo andrà sempre più assottigliandosi e sarà necessario procedere alla integrazione con altri giudici di nuova nomina.

Quanto prima, però, i giudici di vecchia nomina termineranno il loro secondo ed ultimo quadriennio, già in regime di proroga biennale e, se per tale evenienza tutti dovessero lasciare contemporaneamente l'incarico giurisdizionale, l'Amministrazione della giustizia andrebbe incontro ad un sicuro danno. Con essi andrebbe via tutta quella esperienza che hanno acquisito in questi anni e lo Stato dovrebbe far fronte alla contestuale copertura di tutti i posti resisi contemporaneamente vacanti previa formazione di altri soggetti am-

messi a svolgere le funzioni di giudice di pace.

La logica ed il buon senso, però, suggeriscono di assicurare ai giudici di pace di vecchia nomina (con esercizio delle funzioni giurisdizionali dal maggio 1995) un regime di *prorogatio* dell'esercizio delle loro funzioni fino al raggiungimento del limite massimo di età come individuato dalla legge n. 374 del 1991.

Tale soluzione consentirebbe di continuare ad utilizzare l'esperienza e la preparazione acquisita da tali giudici, senza annullare gli sforzi economici compiuti dall'Amministrazione per la loro formazione; tale soluzione consentirebbe una immissione graduale di nuovi giudici di pace per coprire soltanto i posti lasciati liberi da quei giudici di pace costretti dal raggiungimento del limite massimo di età o da altri motivi a lasciare, man mano nel tempo, l'incarico; tale soluzione, con il graduale affiatamento di nuovi giudici al nucleo originario garantirebbe una sicura continuità di immagine e di indirizzo operativo dei diversi uffici giudiziari.

Oggi si deve cercare di non gettare al vento quella preparazione, quella professionalità faticosamente raggiunta e quella esperienza acquisita quotidianamente che debbono diventare un punto di riferimento per coloro i quali verranno immessi gradualmente fra i ranghi dei giudici di pace per occupare i posti vacanti che man mano verranno resi liberi.

Una linea interruttiva tra il vecchio nucleo di giudici di pace e quelli di nuova nomina nuocerebbe in maniera irreversibile alla giustizia ed al rapporto ormai consolidato con i cittadini e sarebbe contraria ad una qualunque elementare logica gestionale ed anche deonomica, perchè vanificherebbe gli sforzi profusi per la continua preparazione professionale di quei soggetti che sarebbero costretti a lasciare l'incarico.

Gli egregi colleghi si renderanno conto che tale soluzione non comporta costi e che riguarda soggetti già in trattamento di quie-

scenza, come tali estranei ad ogni possibile pretesa economica nei confronti dello Stato al di là degli emolumenti stabiliti dalla legge per l'attività giurisdizionale svolta.

Voglio sottolineare che un debito morale ci impone di trovare un modo di ringraziare tutti quei cittadini che, come ho già detto, hanno lasciato le amministrazioni di appartenenza, dove avrebbero potuto raggiungere brillanti traguardi nella fase finale della loro carriera, per affrontare quella che era una novità per tutti, anche per gli addetti ai lavori, e che come una testa di ariete hanno aperto quei varchi che oggi possono essere percorsi con sicurezza e serenità da chi è venuto dopo e da chi verrà. Ed il migliore modo per esprimere quella riconoscenza è costituito dall'attestato di stima che è insito nella possibilità che dovrebbe essere riconosciuta ai giudici di vecchia nomina di poter lasciare le loro funzioni con il raggiungimento del limite massimo di età consentito dalla legge n. 374 del 1991.

È bene ricordare che, quando l'Amministrazione, per proprie esigenze, ha consentito lo slittamento del termine del quadriennio ad altra data o ha consentito con la legge 13 febbraio 2001, n. 48, la possibilità di una ulteriore proroga di altri due anni per i magistrati onorari in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge, ha già determinato (ripeto: per proprie esigenze) una deroga alle norme preesistenti e non sembrano sussistere motivi ostativi perchè una ulteriore deroga possa essere prevista per i motivi logici, economici e morali illustrati.

È necessario ed auspicabile, quindi, che con una previsione legislativa possa essere consentito ai giudici di pace nominati nell'esercizio delle loro funzioni dal maggio del 1995, su loro domanda e su parere del consiglio giudiziario, di poter essere confermati nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali fino al raggiungimento del limite di età stabilito dall'articolo 7, comma 1-*bis*, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i giudici di pace che svolgono la loro funzione giurisdizionale a decorrere dal mese di maggio 1995, e che, confermati nell'incarico, svolgono le loro funzioni di magistrato onorario alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere di essere confermati nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali fino al raggiungimento del limite di età stabilito dal comma 1-*bis* del citato articolo 7 della legge n. 374 del 1991. La conferma è sottoposta, comunque, al parere espresso dal consiglio giudiziario come previsto dal comma 2-*bis* del medesimo articolo 7 della citata legge n. 374 del 1991.